



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEI SINDACATI**

99^a seduta: martedì 28 luglio 2009

Presidenza del presidente GIULIANO

I N D I C E**Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confartigianato,
Confcommercio, Confagricoltura e Confesercenti**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>	* BIANCHI	Pag. 8
ROILO (PD)	12	* CURATULO	3, 6
		DELL'AQUILA	9
		* VECCHIETTI	6, 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Confartigianato, il dottor Domenico Scarpelli, direttore delle politiche organizzative, la dottoressa Stefania Multari, direttore delle relazioni istituzionali e il dottor Giacomo Curatulo, responsabile del settore previdenziale; in rappresentanza di Confcommercio, il dottor Alessandro Vecchiotti, responsabile del settore welfare, il dottor Luca Tascio, responsabile amministrazione finanza e controllo e il signor Giovanbattista D'Angelo, consulente rapporti istituzionali; in rappresentanza di Confagricoltura, la dottoressa Tiziana Bianchi, responsabile del servizio amministrazione e in rappresentanza di Confesercenti, il dottor Giuseppe Dell'Aquila, responsabile ufficio legislativo e l'avvocato Mauro Giorgi, ufficio legislativo.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura e Confesercenti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria dei sindacati, sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura e Confesercenti. Avverto che il dottor Galli, direttore generale di Confindustria, purtroppo impossibilitato a partecipare, ha anticipato la presentazione di una memoria scritta sul tema oggetto dell'indagine.

Cedo ora la parola al dottor Giacomo Curatulo, responsabile del settore previdenziale di Confartigianato, per una esposizione del punto di vista dell'associazione che rappresenta.

CURATULO. Ringrazio la Commissione per l'opportunità che ci ha concesso di intervenire su tematiche così sensibili e delicate. In questa sede mi è gradito, in via preliminare e molto sinteticamente, lumeggiare il ruolo che in Italia svolgono le organizzazioni sindacali di rappresentanza degli interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

In una democrazia liberale e partecipata i corpi intermedi ne costituiscono il sale, in quanto trasmettono dal basso le domande della società alla politica: sono i veicoli delle domande che la società rivolge alla politica. Pur essendo innegabilmente portatori di interessi specifici, essi consentono comunque di contrastare taluni eccessi del corporativismo, privilegiando il dialogo, la partecipazione e l'inclusione.

Oltretutto, vorrei far presente come nell'articolata realtà economica italiana, costituita in gran parte da piccole e piccolissime imprese, le organizzazioni di rappresentanza datoriali consentono di valorizzare questo segmento produttivo e catalizzano in maniera positiva le varie energie che le piccole imprese sanno raggruppare.

Mi piace in questa sede ricordare il messaggio di saluto che il Presidente della Repubblica ha inviato all'assemblea di Confartigianato lo scorso 11 giugno 2009, con il quale ha affermato – in maniera molto importante per noi – che le organizzazioni imprenditoriali svolgono un ruolo essenziale «nel prospettare alle istituzioni democratiche le azioni più efficaci di sostegno da definire in termini di incentivi, di infrastrutture e di garanzia di legalità».

Fatta questa doverosa premessa, passo all'esame del disegno di legge n. 1060 che è stato adottato dalla Commissione come testo base. Con questo disegno di legge si persegue la finalità di introdurre l'obbligo per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di redigere e pubblicare un rendiconto annuale di esercizio secondo regole ben precise.

Il disegno di legge persegue un'ulteriore finalità: quella di introdurre l'obbligo di tenuta del libro giornale e del libro inventari, così come avviene per i libri sociali obbligatori delle imprese e degli imprenditori, come previsto dall'articolo 2214 del codice civile.

Inoltre, tengo a sottolineare che il disegno di legge persegue un'ulteriore finalità, a mio avviso forse superflua: l'introduzione dell'obbligo di preventiva numerazione, vidimazione e bollatura dei libri contabili. Se si pensa che questa modalità di verifica e di controllo ormai da anni non è più obbligatoria neanche per le società di capitali, si comprende come questo aspetto del disegno di legge forse meriterebbe una rivisitazione.

In proposito, la Confartigianato già da tempo redige il proprio bilancio seguendo regole di massima trasparenza in armonia con la disciplina civilistica.

Anche a costo di essere eccessivamente meticoloso e inutilmente didattico, vorrei ricordare alcuni aspetti civilistici del nostro bilancio, che si compone: dello stato patrimoniale, redatto secondo l'articolo 2424 del codice civile; del conto economico, sempre in ossequio alle disposizioni dell'articolo 2425 del codice civile; della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Tutti i documenti sopra menzionati sono redatti in conformità ai principi enunciati in via generale dagli articoli 2423 e 2423-*bis* del codice civile. Oltretutto, il bilancio della Confartigianato si conforma ai principi contabili statuiti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; è corredato dalla relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti ed è as-

soggettato volontariamente – vorrei sottolineare quest'ultimo aspetto, previsto dall'articolo 24 dello statuto – all'esame di una primaria società di revisione che emette una relazione di certificazione.

Quindi, a ben vedere, mi sembra che il bilancio della nostra organizzazione sia già redatto secondo i principi, i criteri e gli schemi che vengono privilegiati e indicati nel disegno di legge n. 1060.

Il bilancio viene inoltre inviato, a fini di pubblicità, a tutte le sedi regionali e provinciali aderenti, dove resta a disposizione degli associati che non aderiscono a noi come organizzazione a livello nazionale, ma soltanto alle organizzazioni territoriali.

In tal modo, si ritiene adeguatamente assolto l'onere di pubblicizzare i contenuti del bilancio per tutti i soggetti interessati. A tal proposito, vorrei sottolineare che la disposizione che imporrebbe la pubblicazione dei bilanci delle organizzazioni sindacali su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, oltre ad essere estranea alle regole vigenti in materia, trattandosi di bilanci di libere associazioni che non godono di alcuna forma di sostegno o finanziamento pubblico, appare eccessivamente onerosa per le associazioni più piccole e con minori possibilità di impiego di risorse economiche per tale forma di pubblicità. Pubblicità che viene già fatta all'interno delle stesse organizzazioni attraverso la diffusione dei documenti di bilancio e di tutti gli altri allegati alle proprie strutture territoriali.

In conclusione, dal nostro punto di vista siamo già pienamente in regola con i principi e i criteri direttivi del disegno di legge n. 1060.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Curatulo, per gli spunti di riflessione che ci ha fornito e soprattutto per le nobili finalità didattiche cui ha improntato la sua relazione. Ne prendiamo atto: sicuramente saremo dei bravi alunni.

Vorrei chiederle alcune delucidazioni in ordine ai rilievi che ha sollevato, in modo particolare per quanto riguarda la questione della vidimazione e della pubblicità. Sa benissimo che, essendo la Confartigianato un'associazione di fatto, non una società commerciale, ha degli obblighi – chiamiamoli sociali – legati alla sua natura e alla funzione fondamentale che assolve all'interno del nostro sistema, anche nell'ambito del concetto ampio di concertazione.

Se la vidimazione – che indubbiamente rappresenta una formalità non più obbligatoria – ha il fine di assicurare maggiore certezza, sacralità e trasparenza ai bilanci, anche il criterio della pubblicità – data appunto la vostra natura – per essere onorato non deve riguardare solamente gli associati, ma una platea molto più ampia. L'eventuale pubblicità sui giornali, sempre nel rispetto del rigore e della trasparenza cui prima facevo riferimento, non mi sembra eccessiva nemmeno sotto il profilo dei costi.

Tutto sommato, non mi pare che la pubblicazione di un bilancio nella sua parte essenziale possa gravare in maniera sostanziale sui bilanci di un qualsiasi sindacato. Vorrei quindi sapere se, in relazione a queste osserva-

zioni che mi permetto di rivolgerle, lei, dottor Curatulo, ha obiezioni diverse da quelle che ha rappresentato nella sua relazione.

CURATULO. Signor Presidente, come dicevo prima, il nostro bilancio è abbastanza articolato e anche assai ponderoso. In effetti, la sua pubblicazione su ben tre quotidiani rappresenterebbe senz'altro una maggiore tutela e garanzia per l'intera collettività; ciò malgrado, sono dell'avviso che la pubblicazione su un solo quotidiano – magari a rilevanza nazionale – potrebbe soddisfare le esigenze di tutela di terzi o della collettività.

Il nostro bilancio è molto articolato anche perché ricalca la nostra articolazione, che vede la presenza di società, di *holding*: è qualcosa di molto impegnativo. Siamo un'organizzazione sindacale ben strutturata e di grandi dimensioni: nell'esprimere una certa posizione ci facciamo carico anche delle organizzazioni meno grandi e meno strutturate, che potrebbero avere delle difficoltà. In questo senso, ribadisco quindi quanto ho detto prima, ritenendo che la pubblicazione del bilancio su un solo quotidiano nazionale possa essere sufficiente.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Curatulo per il contributo offerto.

Do ora la parola al dottor Vecchietti, responsabile del settore *welfare* di Confcommercio.

VECCHIETTI. Signor Presidente, vorrei anch'io esprimere l'apprezzamento della Confcommercio per questa occasione che ci viene offerta per ben focalizzare la situazione che riguarda le organizzazioni di rappresentanza.

In relazione ai disegni di legge in oggetto, desideriamo sviluppare alcune riflessioni. Purtroppo si tende ad assimilare la realtà dei partiti politici a quella delle organizzazioni di rappresentanza: due realtà che sicuramente possono essere concettualmente vicine, in una logica di rappresentanza di interessi (ossia in una logica di riconduzione ad unità di situazioni omogenee), ma che presentano invece una forte differenziazione. Mentre la prima si sostiene attraverso il finanziamento pubblico, la seconda si basa solo sul finanziamento privato a carico dei soggetti che si riconoscono nell'organizzazione di rappresentanza sociale, alla quale partecipano attivamente non solo con la libera adesione, ma anche attraverso quelle modalità che nel corso degli anni sono state messe in campo (si pensi al ruolo svolto dagli enti previdenziali) e che hanno sempre garantito trasparenza e interazione tra le parti.

Tale circostanza va sempre tenuta ben presente, perché costituisce sicuramente un'impostazione diversa rispetto a quella esistente negli anni Settanta, quando, per la prima volta, si diede avvio ad un regime che vedeva la possibilità di utilizzare lo strumento degli enti previdenziali.

Su un piano più generale, riteniamo che un'organizzazione sociale che rappresenta interessi di categorie abbia una specificità legata alla riservatezza che contraddistingue il rapporto fiduciario con i suoi associati, il

quale trova peraltro le sue radici nella libertà sindacale prevista dalla Costituzione.

È naturale che le organizzazioni che svolgono attività sindacale operino nella riservatezza di alcuni aspetti, derivanti dalla funzione istituzionale svolta. D'altro canto, se pensiamo al ruolo che viene attribuito alle stesse organizzazioni di rappresentanza nella sottoscrizione di contratti collettivi e nell'attivazione di processi svolti nell'interesse delle aziende rappresentate, non possiamo che far riferimento alle regole di carattere generale previste dalla Costituzione e dalla normativa, ispirate quindi al principio di libertà sindacale.

Risulterebbe pertanto difficile conciliare questa impostazione con una serie di obblighi che sono tipici di attività propriamente commerciali, oppure di attività che possono contare su automatismi di finanziamento o comunque su canali pubblici.

Per quanto ci riguarda, riteniamo importante il rispetto di tutte le regole di trasparenza. Infatti, ciò ha portato non solo alla predisposizione di bilanci rispettosi delle normative di riferimento, ma anche all'introduzione di forme di controllo da parte di organismi esterni, e dunque terzi, mediante la certificazione del bilancio (che è peraltro pubblico, per coloro che si riconoscono nell'associazione). Siamo, comunque, nell'ambito di strutture ispirate a principi di democraticità e non esiste associato all'organizzazione stessa che non abbia modo di verificare i contenuti del bilancio che di volta in volta viene predisposto e di venire perfettamente a conoscenza di tutti gli elementi che hanno portato alla sua predisposizione.

Forti di questo convincimento, le organizzazioni di rappresentanza nel corso del tempo hanno tenuto nella dovuta considerazione l'erogazione di servizi, differenziandoli rispetto al ruolo istituzionale: quando agli associati vengono offerti servizi di assistenza che, come nel nostro caso, aiutano le imprese a svolgere alcuni adempimenti, c'è sempre la preoccupazione di distinguere ed attribuire tali funzioni ad entità diverse dall'organizzazione stessa. Esse sono distinte e riconducibili a un regime di natura commerciale, e quindi differenziate in maniera netta rispetto agli elementi di bilancio tradizionali e propri dell'organizzazione.

Risulta chiaro, quindi, che c'è stata sempre una sorta di autoregolamentazione che ha portato a operare correttamente nell'interesse interno e nei confronti dell'associato.

Un'ultima sottolineatura. In realtà, le organizzazioni di rappresentanza, oltre ad operare nell'ambito di una contribuzione di natura privatistica, non beneficiano di alcun tipo di favore o di agevolazione fiscale, ed operano nell'ambito della normativa di carattere generale, che le porta a predisporre il bilancio in linea con l'impianto normativo di riferimento più ampio.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Vecchietti, per questo intervento, nel quale ha fatto esplicito riferimento ad un'argomentazione che più volte è stata posta sul banco della discussione: il rapporto con l'articolo 39, comma 2, della Costituzione, in tema di libertà sindacale. Non mi è

chiara, per la verità, la ragione per cui ritiene, come rappresentante della Confcommercio, che l'obbligo di presentazione del rendiconto potrebbe intaccare il principio della libertà sindacale.

Penso che nessun esponente della dottrina giuslavoristica e costituzionalistica abbia mai ipotizzato o paventato, attraverso l'obbligo del rendiconto, alcun condizionamento rispetto all'esercizio amplissimo, giustificato e tutelato della libertà sindacale.

Mi risulta oscuro anche il riferimento che lei ha fatto al problema della riservatezza nei confronti della qualità pubblica del bilancio, che pure ha evocato e di cui ha sottolineato l'importanza. Mi pare di cogliere una sorta di ossimoro giuridico e – se mi consente – anche dialettico. Vorrei che fosse più chiaro su questo punto, che ritengo particolarmente importante.

VECCHIETTI. Signor Presidente, il mio intervento ha tenuto conto anche della sensibilità nei confronti di una possibile sfera di *privacy* con riguardo all'attività che viene svolta nell'ambito della contrattazione. Il timore è che forme di controllo molto cogenti possano condizionare la libertà di azione nello svolgimento di un lavoro di rappresentanza.

È ben noto che nel nostro Paese la portata della contrattazione collettiva non è mai stata messa in discussione e assume valenza, anche dal punto di vista giuridico, nell'impianto contrattuale nel suo complesso: mi riferisco a tutte quelle clausole contrattuali e di tutti quegli elementi che nel confronto tra organizzazioni risultano condivisi e confluiscono in un documento che dovrebbe costituire il parametro di riferimento per tutto il mercato del lavoro che da quella stessa contrattazione è interessato.

Il timore è che queste forme di controllo vadano ancora di più ad incidere sulla libertà di espressione in questa attività di rappresentanza. Potrebbero costituire una eccessiva forma di condizionamento e limitare psicologicamente, in pratica, la libertà d'azione sindacale.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Vecchietti, per il suo contributo.

In rappresentanza di Confagricoltura, interviene la dottoressa Tiziana Bianchi, responsabile del servizio amministrazione, cui cedo la parola.

BIANCHI. Signor Presidente, anche Confagricoltura applica già – come le altre organizzazioni già intervenute – il decreto legislativo n. 460 del 1997: redigiamo uno stato patrimoniale, un conto economico ed una nota illustrativa integrata da alcuni allegati, sia per il bilancio consuntivo che per il bilancio preventivo.

Il nostro bilancio viene approvato in sede di assemblea ordinaria e per l'occasione viene diramato e messo a disposizione di tutte le sedi delle unioni che formano la nostra base associativa. Ne consegue che non abbiamo alcun problema a rispettare forme di pubblicità.

Certamente concordo con chi mi ha preceduto nel ritenere che, per organizzazioni come le nostre che non maturano utili economici, il costo di una pubblicità sui giornali, come previsto dai disegni di legge, potrebbe

incidere anche notevolmente sui bilanci. Non opponiamo alcuna difficoltà ad individuare altre forme di pubblicità, anche perché già diffondiamo internamente informative ai nostri associati, sia per il bilancio consuntivo sia per il bilancio preventivo, rispettivamente in occasione delle riunioni di giugno e di fine novembre.

La nostra contabilità viene ogni giorno registrata sul libro giornale che è numerato progressivamente, anche se non vidimato, ma questo – come è già stato ricordato – non costituisce più un obbligo neanche per le società di capitale. Quindi, siamo disposti a dare pubblicità ai bilanci (purché si guardi anche ai costi), proprio perché è una pratica già in uso al nostro interno.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo, dottoressa Bianchi.

In rappresentanza di Confesercenti, interviene il dottor Giuseppe Dell'Aquila, responsabile ufficio legislativo, cui cedo la parola.

DELL'AQUILA. Signor Presidente, la nostra posizione è sostanzialmente aderente a quella espressa dai colleghi intervenuti. Non possiamo non mettere in evidenza anche noi, al pari della dottoressa Bianchi e del dottor Vecchietti, come Confesercenti rediga ormai da tempo un vero e proprio bilancio, nelle stesse identiche forme delle società commerciali.

La nostra organizzazione tiene una contabilità, anche se manca effettivamente l'elemento della pubblicità, ma ciò non comporta alcun genere di difficoltà: applichiamo il principio dell'assoluta trasparenza nei confronti degli associati. Ne deriva che all'interno vi è la perfetta conoscibilità di ogni operazione che viene effettuata.

Allo stesso tempo, è bene segnalare che nei confronti di associati e terzi – per riallacciarmi all'oggetto della sua prima osservazione, signor Presidente – ci muoviamo non direttamente, come associazione non riconosciuta, bensì attraverso un sistema di società ed enti satelliti che intrattengono rapporti e soprattutto offrono prestazioni e servizi. Tutto ciò naturalmente nel rispetto delle regole generali di tenuta dei bilanci e dei libri che valgono per tutte le società.

Rispetto ai disegni di legge in oggetto, mentre non possiamo non esprimere la nostra condivisione per quanto riguarda l'esigenza di trasparenza, mi si consenta esprimere la nostra avversità rispetto a quei formalismi che invece andrebbero a complicare, per tutte le ragioni che sono state ben spiegate dai colleghi che mi hanno preceduto, la vita di associazioni di categoria non riconosciute, alle quali la legislazione vigente e la stessa Carta costituzionale hanno voluto assegnare un ruolo specifico.

Un ruolo che non verrebbe sicuramente agevolato: le misure proposte sembrano un tentativo di ostacolare le normali attività quotidiane delle nostre associazioni.

Sottolineo altresì che l'approvazione di disegni di legge così innovativi, così come per ogni altra attività, dovrebbe essere motivata da precise esigenze, come quella di disciplinare attività e settori privi di regole. E nel

nostro caso non riscontriamo tale esigenza, visto che il codice civile (Libro primo, titolo II, articoli da 36 a 38) già contiene tutta la disciplina sulle persone giuridiche non aventi natura di società commerciale e la parte relativa alle associazioni non riconosciute.

Non vi è neanche un'esigenza di natura fiscale, visto che la normativa tributaria, per quanto attiene sia alle imposizioni sul reddito, sia all'imposta sul valore aggiunto, prevede l'obbligo, qualora le associazioni sindacali vogliano usufruire delle agevolazioni previste dalla legge, di tenuta di una contabilità, di approvazione del bilancio e di rispetto delle limitazioni imposte dallo statuto. E anche questo è espressamente previsto nel nostro statuto, peraltro recentemente innovato e adeguato.

Non si rileva un'esigenza di tutela della buona fede, sia nel rapporto tra associazione-sindacato e associato-iscritto, sia nel rapporto con terzi estranei, perché questi rapporti sono già regolati dal codice civile e lo schema introdotto dal legislatore è molto semplice nella contrapposizione tra livelli organizzativi e responsabilità contro terzi.

Il legislatore, in sostanza, ha già introdotto una dicotomia tra associazioni riconosciute e non riconosciute, prevedendo nel primo caso obblighi di pubblicità e di controllo, laddove ci si riferisce al registro delle associazioni riconosciute, cui si associano benefici in termini di responsabilità limitata per le persone che ne hanno la rappresentanza, dovendo i terzi fare affidamento esclusivamente sul patrimonio dell'ente; nel secondo caso ad una maggiore libertà, per quanto concerne la pubblicità e i controlli legali, corrisponde un'importante responsabilità patrimoniale, solidale e illimitata, per le persone che ne hanno la rappresentanza.

Da ciò si può quindi tranquillamente evincere che non vi è alcuna necessità di intervenire innovando il panorama legislativo, che da questo punto di vista è assolutamente completo ed esaustivo.

Il beneficio dell'esenzione dalla rigida osservanza degli obblighi fiscali è stato sempre motivato dalla natura delle associazioni non riconosciute, le quali si differenziano, come enti senza scopo di lucro, dagli enti collettivi con scopo di lucro e rappresentati dai diversi tipi di società, entrambi regolamentati da diverse e specifiche disposizioni del codice civile.

A conferma della volontà del legislatore, che riconosce una differenza sostanziale tra i due tipi di associazione, consegue una naturale distinzione sotto il profilo degli obblighi fiscali e contabili, limitandone la stretta osservanza alle sole associazioni con scopo di lucro, alle quali spettano altresì precisi obblighi di pubblicità non richiesti per le prime.

L'introduzione di obblighi rigidi riguardo alla contabilità non viene per nulla coordinata – a nostro avviso – con le norme del codice civile, per cui, a fronte di essi (e in particolare dell'obbligo di redazione del bilancio), non viene prevista alcuna norma in ordine al regime di responsabilità, con ciò determinandosi un'evidente discrepanza nel sistema.

Sostanzialmente, si arriverebbe alla situazione paradossale per cui l'associazione di categoria costituita sotto forma di associazione non riconosciuta avrebbe l'obbligo di tenuta della contabilità e di predisposizione

del bilancio alla pari delle società commerciali, ma nessuna limitazione patrimoniale, rimanendo così obbligate in modo solidale e illimitato le persone che agiscono in nome e per conto della stessa; le società commerciali, invece, pur già avendo gli stessi obblighi, godrebbero di una limitazione patrimoniale molto importante, rispondendo nei confronti di terzi solo la società con il suo patrimonio e non anche le persone che ne abbiano la rappresentanza.

L'imposizione ora di obblighi di redazione del bilancio o di rendiconto annuale, unitamente a tutta una serie di altri obblighi (con l'effetto di porre sullo stesso piano l'associazione non riconosciuta e la società commerciale), non potrebbe legittimamente realizzarsi, se non prevedendo una modifica della normativa sul piano della responsabilità; diversamente opinando, l'azione sindacale dovrebbe estrinsecarsi attraverso una serie di obblighi ben più onerosi di quelli delle associazioni con scopo di lucro, la cui disciplina della responsabilità sociale è decisamente meno gravosa.

Un altro riferimento importante è al disegno di legge n. 1009, che pone il divieto di trattenute sindacali e stabilisce l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311. A nostro modo di vedere, la proposta, introducendo tali divieti e obblighi, limiterebbe, in spregio al riconoscimento della libertà dell'azione sindacale, l'azione associativa attraverso vincoli al finanziamento dell'associazione stessa, con profili di dubbia legittimità costituzionale.

Non si comprende infatti perché dovrebbe vietarsi la forma della trattenuta sindacale o, nel caso delle associazioni di categoria, dell'esazione della quota associativa attraverso l'istituto previdenziale, soprattutto considerando che vi è un'espressa delega da parte dell'associato alla sua riscossione attraverso un ente, sia pure pubblico. C'è quindi una situazione assolutamente consolidata e suffragata anche dalla volontà popolare: si pensi al *referendum* che verteva sull'abrogazione della legge n. 311 del 1973, che avuto una conclusione diversa rispetto all'intento del quesito.

È pertanto chiaro che limitando, attraverso vincoli e divieti, la vita associativa si verrebbe a minare fortemente il sistema di finanziamento delle associazioni sindacali, rendendo di fatto più difficile il loro sostentamento.

Con il solo sistema di finanziamento attraverso il versamento diretto e volontario si creerebbe una falla nel sistema dell'azione sindacale, che di certo non sarebbe più libero di operare, almeno nella forma in cui opera oggi.

Ma vi è di più: il quadro normativo sopra delineato, con la proposta di introduzione di una disciplina rigida in tema di obbligo dei rendiconti e delle scritture collegate (obblighi che di fatto parificano l'associazione alle società commerciali), nonché con l'introduzione di una forte limitazione in ordine alle modalità di sostentamento economico di ogni associazione, mina irreversibilmente il sistema sindacale nel suo cardine fondamentale, che è quello della rappresentanza sindacale. Ciò, peraltro, in un momento in cui i nuovi scenari mondiali aprono la strada alla necessità di scelte strutturali che investono sia il lavoro dipendente che quello autonomo.

Se questi sono gli scenari, ci chiediamo che senso abbia indebolire l'azione sindacale limitandone la sua azione e il suo sostentamento naturale.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il dottor Dell'Aquila, desidero svolgere una brevissima notazione, anche a beneficio degli altri auditi.

La nota comune che emerge da tutte le audizioni fatte fino ad oggi è che ogni confederazione o sindacato (sia datoriale, sia di dipendenti) sottolinea la natura morale e civile dell'obbligo di presentazione di un bilancio improntato ai criteri di trasparenza e veridicità, che noi ben conosciamo; tuttavia, esprime poi perplessità quando questo dovere morale e civile (di cui si fa giustamente, legittimamente e doverosamente carico) diventa un obbligo giuridico.

Non riusciamo a percepire la differenza tra un obbligo giuridico che risponde già a quei criteri cui voi assumete di attenervi e un obbligo giuridico con limiti e indicazioni ben precise.

Posso invece capire il timore di eventuali formalità che potrebbero appesantire le procedure: su questo vi può essere indubbiamente un utile confronto, nel tentativo anche di semplificarle, sulla scorta delle indicazioni e dei suggerimenti che avete proposto anche oggi e che indubbiamente sono materia di attenta riflessione e discussione.

Il dato costante è che ciascuna associazione, mentre afferma la necessità del rendiconto, di una sua trasparenza, veridicità e pubblicità, oppone poi una sorta, non dico di muraglia, ma di ostacolo a che questo obbligo civile, istituzionale e morale si trasformi in obbligo giuridico.

ROILO (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione e volentieri gli interventi dei rappresentanti delle varie associazioni datoriali.

La discussione al nostro interno verrà fatta al termine delle audizioni, però vorrei ora ricordare che l'opposizione ha presentato il disegno di legge n. 1180, primo firmatario il senatore Treu, dove viene colta l'esigenza della trasparenza, ponendo però attenzione a che essa non venga tramutata in norme che – come è stato fatto rilevare oggi in più di un intervento – possano mettere in discussione le libertà sindacali, oltre a creare vincoli non appropriati a delle associazioni *no-profit*.

Quindi, signor Presidente, non parlerei di muraglia, ma di esigenze che vanno attentamente considerate. Siamo all'inizio delle audizioni e avremo modo di fare tutte le valutazioni del caso.

PRESIDENTE. Senatore Roilo, io non facevo riferimento all'opposizione. Lei ha richiamato il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Treu: anche lì è stabilito l'obbligo del rendiconto.

ROILO (PD). Si tratta di trasparenza.

PRESIDENTE. No, diventa un obbligo giuridico. Vi è comunanza tra il testo base che abbiamo adottato e l'articolo 1 del disegno di legge n. 1180, che si richiama peraltro ad un articolo approvato nel 1998 in un progetto di legge allora all'esame della Camera dei deputati.

Ringraziando nuovamente gli intervenuti per il contributo offerto, dichiaro concluse l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

